

Provincia di Biella

Ordinanza n 12/621-4-366BI – Istanza in data 25 giugno 2012 del “Consorzio Acqua Potabile San Sebastiano”, con sede in Trivero (BI), per rinnovo tardivo della concessione in precedenza accordata con D.P.G.R. 19 febbraio 1985, n. 1.494, di piccola derivazione d’acqua pubblica da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del rio Quargnasca, in Comune di Valle San Nicolao (BI), ad uso potabile. Pratica provinciale n. 366BI (ex 377) / Codice di utenza regionale BI 00203.

Provincia di Biella

Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Agricoltura

Ordinanza n 12/621-4-366BI – Istanza in data 25 giugno 2012 del “Consorzio Acqua Potabile San Sebastiano”, con sede in Trivero (BI), per rinnovo tardivo della concessione in precedenza accordata con D.P.G.R. 19 febbraio 1985, n° 1.494, di piccola derivazione d’acqua pubblica da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del rio Quargnasca, in Comune di Valle San Nicolao (BI), ad uso potabile. Pratica provinciale n° 366BI (ex 377) / Codice di utenza regionale BI 00203.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza datata 25 giugno 2012, presentata e registrata in data 26 giugno 2012, al n° 28.812 di protocollo provinciale, con la quale il “Consorzio Acqua Potabile di San Sebastiano”, con sede in Valle San Nicolao (BI), ha inteso chiedere il rinnovo tardivo della concessione prevista dall’articolo 2 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per poter derivare litri al secondo massimi 0,50 ed un volume massimo annuo di metri cubi 6.300, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,19 d’acqua pubblica da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Quargnasca, ubicate in Comune di Valle San Nicolao, per uso potabile (fornitura d’acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale), con restituzione delle eccedenze e dei reflui di scarico nel medesimo bacino;

ACQUISITI i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda; VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n° 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n° 238 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996, n° 22 e successive 11 novembre 1996, n° 88; 9 agosto 1999, n° 22; 26 aprile 2000, n° 44; 7 aprile 2003, n° 6 e 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n° 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n° 61;

VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n° 6/R;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n° 4;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n° 7/R e 17 luglio 2007, n° 8/R;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n° 23-8585, recante “Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.” e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n° 23-9242, recante “Integrazione alla Delib.G.R. 14 aprile 2008, n. 23-8585 di approvazione delle Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra.”;

VISTA la Deliberazione n° 10/2009 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po “Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d’acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di

opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal PAI come aree in dissesto o aree a rischio idrogeologico molto elevato e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione del PAI”;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R, recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 , recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R recante: «Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)»;

VISTA la D.G.R. 28 febbraio 2011, n° 80-1651, recante: “Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n° 8/R”;

la D.G.R. 19 Settembre 2011, n° 16-2610, recante: Approvazione del documento "Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago”;

la D.G.R. 12 luglio 2013, n° 58-6110 recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)»;

Ordina

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. che la domanda datata 25 giugno 2012, presentata dal “Consorzio Acqua Potabile San Sebastiano”, con sede in Valle San Nicolao (BI), sia depositata, unitamente agli atti di progetto / stato di consistenza ad essa allegati, presso il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13 febbraio 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

3. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Valle San Nicolao, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale (www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);

4. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 9 aprile 2014, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Valle San Nicolao. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, al Dipartimento Arpa Piemonte di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli ed al Comune di Valle San Nicolao, oltre che al concessionario richiedente.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n°241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura, Dr. Giorgio SARACCO;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria BALDASSI;
- il Funzionario referente del procedimento è il Geom. Lucio MENGHINI;
- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 540 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui allo stesso regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, lì 3 febbraio 2014

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco